



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 05/12/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025

Il giorno cinque del mese di Dicembre duemilaventiquattro, alle ore 16:00, ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	SALATIELLO VITO	Vicesindaco	Presente	
3	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore	Presente	
6	TADDIA FILIPPO	Assessore		Assente
7	DELOGU DALILA	Assessore	Presente	
8	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
			7	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 29/12/2023 e ss. mm. ed ii. con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 con integrazione Sezione Operativa 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 29/12/2023e ss. mm. ed ii. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 29/12/2023e ss. mm. ed ii. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31/01/2024e ss. mm. ed ii. con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Premesso che:

- la giurisprudenza contabile investita della problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;
- la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "Trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "Servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art.6, comma 3, del dl. N.55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui alle disposizioni dell'art.117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;
- a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art.10bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n.160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se *"la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con *delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG* ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano"*;

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Cento gestisce il servizio di trasporto scolastico generale e per gli alunni disabili residenti nel Comune di Cento, frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado del territorio, tramite appalto dei servizi;
- annualmente, come previsto dal vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, la Giunta Comunale approva il Piano del Trasporti, all'interno del quale sono individuate le linee di trasporto e gli utenti ammessi al servizio;
- il servizio di trasporto assicura l'accompagnamento degli alunni accolti al servizio, da punti di raccolta alla scuola, prescelti o assegnati (nel caso delle scuole dell'Infanzia del Capoluogo) nell'ambito del proprio istituto comprensivo;
- il servizio di trasporto scolastico garantisce, nelle frazioni prive di scuole dell'obbligo, il collegamento con la scuola dell'obbligo più vicina afferente all'Istituto Comprensivo competente, qualora un gruppo di cittadini ne faccia richiesta e, per le scuole secondarie di primo grado, qualora non sia presente un servizio di linea con corse funzionali agli orari scolastici;
- nel capoluogo viene garantito il servizio di trasporto scolastico anche alle scuole dell'infanzia, in quanto a causa delle liste di attesa, presenti in entrambi gli Istituti comprensivi del territorio, non tutte le famiglie hanno la possibilità di essere accolte nel plesso più vicino alla propria abitazione;
- accanto al servizio di trasporto scolastico regolare, è garantito tramite il medesimo appalto di servizi, con un mezzo di proprietà comunale, concesso in comodato d'uso alla Ditta appaltatrice, il servizio di trasporto per alunni disabili, che necessitano di un mezzo attrezzato per il trasporto;

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- l'art. 34 della Costituzione nel contemplare e garantire il diritto allo studio dispone l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni che, in quanto tale, deve essere gratuita, nonché il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più elevati del percorso scolastico;
- l'art. 5 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 63 *"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, nel quale si dispone che: *"Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione dell' mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;*
Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.";
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 *"Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10"* che tra l'altro individua all'art. 3 tra gli interventi oggetto della legge volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";
- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 dicembre 2014, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che il Comune di Cento è convenzionato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/2001 relativamente ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio con i Comuni di Crevalcore (C.C. n. 62 del 11.11.2020) e Finale Emilia (C.C. n. 79 del 09.08.2023);

Ritenuto, pertanto, di approvare per l'anno 2025 le tariffe del servizio di trasporto scolastico, modulate su parametri di valore ISEE incrementandole parzialmente rispetto a quelle vigenti per l'anno 2024 per effetto di un parziale adeguamento rispetto all'incrementato costo del servizio;

Vista la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 30/11/2023;

Su proposta del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma tacita non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA

- 1) di confermare per il **periodo 01/01/2025-31/08/2025** le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 30/11/2023 e precisamente:

a) tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in capoluogo o nella medesima frazione di residenza:

- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 45,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 35,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
- per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
- per i residenti nei Comuni Convenzionati l'applicazione delle tariffe seguirà quantostabilito dalla convenzione.

b) tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in altra frazione rispetto a quella di residenza:

- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 34,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
- Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 26,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

- Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
 - per i residenti nei Comuni Convenzionati, di cui in premessa, l'applicazione delle tariffe seguirà quanto stabilito dalla convenzione.
- c) **tariffa trasporto disabili per studenti che sono accolti sul servizio speciale: gratuito.**
- 2) di approvare le tariffe per il servizio del trasporto scolastico per il **periodo 01.09.2025 -31.12.2025** secondo il seguente schema:
- a) **tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in capoluogo o nella medesima frazione di residenza:**
- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 45,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
 - Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 35,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
 - Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 25,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 18,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
 - per i residenti nei Comuni Convenzionati l'applicazione delle tariffe seguirà quanto stabilito dalla convenzione.
- b) **tariffa per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in altra frazione rispetto a quella di residenza:**
- Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 34,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
 - Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 26,00 per un valore ISEE ordinario pari o superiore ad € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
 - Tariffa minima mensile Andata/Ritorno: € 25,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 18,00 per un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad € 6.500,00;
 - per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;
 - per i residenti nei Comuni Convenzionati, di cui in premessa, l'applicazione delle tariffe seguirà quanto stabilito dalla convenzione.

c) **tariffa trasporto disabili per studenti che sono accolti sul servizio speciale: gratuito.**

- 3) di dare atto che il servizio competente provvederà ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle entrate progressivamente con la presentazione delle dichiarazioni DSU ISEE da parte delle famiglie;
- 4) di dare atto che le tariffe di cui al presente atto non comportano una riduzione delle entrate programmate, fatto salvo eventuali variazioni non preventivabili dei valori ISEE.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____